

FAQ TASSE UNIVERSITARIE A.A. 2021/2022

a cura dell'Ufficio affari generali studenti

Quanto devo pagare di tasse universitarie?	pag.	2
Come è fatto valere il parametro ISEE?	“	2
Si avvicina la scadenza della I rata ed ancora non ho l'attestazione ISEE. Come mi devo comportare?	“	3
Il mio CAF/Commercialista mi ha già rilasciato l'ISEE ma ancora non risulta dalla mia Segreteria online. Cosa può essere successo?	“	3
Sono uno studente straniero: come sono determinate le mie tasse?	“	4
Come posso pagare le tasse?	“	5
Quando devo pagare le tasse?	“	5
Posso rateizzare una rata?	“	6
Come posso verificare la mia situazione tasse?	“	6
Cosa succede in caso di ritardato pagamento?	“	6
Quali agevolazioni sono previste sulle tasse?	“	7
Ho presentato domanda di borsa di studio; come mi devo comportare?	“	8
Ho vinto una borsa semestrale DSU: quanto devo pagare di tasse?	“	10
La mia borsa di studio è stata revocata: cosa devo fare?	“	10
Come posso sospendere il pagamento delle tasse universitarie?	“	10
Come posso ottenere la ricevuta di un pagamento?	“	11
Come posso ottenere un rimborso delle tasse?	“	11
A cosa va incontro chi rende dichiarazioni mendaci?	“	12

QUANTO DEVO PAGARE DI TASSE UNIVERSITARIE?

Il contributo onnicomprensivo annuale (le cd. Tasse universitarie) è determinato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento tasse. Esso si differenzia, in conformità alle norme del Regolamento, in base a:

- **la tipologia dei corsi di laurea:** umanistico-sociale (US); tecnico-scientifica (TS); sanitaria a normativa UE). Un regime particolare è riservato al Corso di Studio in Dentistry and dental prosthodontics;
- **la situazione economica del nucleo familiare di appartenenza** come espressa dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE con scadenza 31 dicembre 2021) valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;
- **l'anno di iscrizione;**
- **i crediti formativi universitari (CFU)** acquisiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto 2021.

Il contributo onnicomprensivo annuale è ripartito in quattro rate di uguale importo. Al contributo onnicomprensivo annuale normalmente si aggiunge, nella prima rata, **la tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario** (€ 140,00) ed il **bollo virtuale** (€ 16,00).

L'Amministrazione, a partire dall'a.a. 2017/2018, ha predisposto per ogni anno accademico un Simulatore Calcolo Tasse utile per calcolare l'importo dei contributi dovuti.

LINK UTILI

- Il Simulatore calcolo tasse a.a. 2021/2022 è all'indirizzo http://www.maprin.unisi.it/tasse21_22/
- Il Simulatore calcolo tasse a.a. 2020/2021 è all'indirizzo http://www.maprin.unisi.it/tasse20_21/
- Il Simulatore calcolo tasse a.a. 2019/2020 è all'indirizzo http://www.maprin.unisi.it/tasse19_20/
- Il Simulatore calcolo tasse a.a. 2018/2019 è all'indirizzo http://www.maprin.unisi.it/tasse18_19/
- Il Simulatore calcolo tasse a.a. 2017/2018 è all'indirizzo <http://www.maprin.unisi.it/tasse/index.php>

COME È FATTO VALERE IL PARAMETRO ISEE?

L'attestazione ISEE per il diritto allo Studio universitario (ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio) permette di accedere alle riduzioni del contributo onnicomprensivo. A differenza di quanto avvenuto in anni passati, il valore ISEE non deve essere dichiarato nel quadro della procedura di immatricolazione/iscrizione.

Per accedere alla riduzione della contribuzione studentesca invece sarà sufficiente:

- che un CAF o un commercialista rilasci l'attestazione ISEE 2021 (quella con scadenza

31/12/2021) valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio;

- che lo studente autorizzi l'Ateneo, all'interno della procedura informatica di immatricolazione/iscrizione, ad acquisire **l'indicatore ISEE dalla banca dati INPS**. Il valore ISEE verrà così scaricato automaticamente.

Se lo studente ha autorizzato l'Ateneo a scaricare il valore ISEE, ma l'attestazione che riguarda lo studente **non è stata ancora richiesta o rilasciata:**

- le tasse sono calcolate al valore massimo;
- al momento in cui verrà caricato l'ISEE le tasse saranno ricalcolate, generando così per lo più un credito a favore dello studente.

Lo studente che **nega il consenso** al recupero dal dato ISEE pagherà l'importo massimo del contributo omnnicomprensivo previsto:

- può modificare la sua scelta fino a che non ha pagato la prima rata;
- se ha effettuato il pagamento della prima rata può comunque presentare l'ISEE, che sarà inserito al fine di ricalcolare la contribuzione dovuta.

Per qualsiasi informazione in merito all'attestazione ISEE, si prega di rivolgersi ad un CAF o ad un commercialista. **Si ricorda nuovamente che l'ISEE validamente acquisibile per l'a.a. 2021/2022 è solo e soltanto quello con scadenza 31.12.2021.**

SI AVVICINA LA SCADENZA DELLA I RATA ED ANCORA NON HO L'ATTESTAZIONE ISEE. COME MI DEVO COMPORTARE?

Le alternative che si prospettano sono due:

- **attendere l'ISEE per il pagamento.** Resta inteso che pagamenti tardivi produrranno le **more** previste dall'art. 4 del Regolamento Tasse (vedi oltre il paragrafo "*Cosa succede in caso di ritardato pagamento?*");
- **pagare il massimo della rata** (la rata calcolata senza tener conto del valore ISEE) salvo richiedere, una volta acquisito l'ISEE medesimo, il rimborso/conguaglio della somma pagata in eccesso.

IL MIO CAF/COMMERCIALISTA MI HA GIÀ RILASCIATO L'ISEE MA ANCORA NON RISULTA DALLA MIA SEGRETERIA ONLINE. COSA PUÒ ESSERE SUCCESSO?

Spesso il problema è facilmente riconoscibile perché già nella prima pagina è indicato che l'ISEE **non si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** o si applica solo a determinati membri del nucleo familiare.

Per tale motivo il valore non può essere acquisito dalla banca dati INPS e non è rilevante ai fini della determinazione delle tasse universitarie.

Per l'estensione di validità lo studente dovrà rivolgersi ad un CAF o a un commercialista per chiedere l'integrazione dei dati.

Altra causa può essere determinata dalla **data di scadenza dell'attestazione non congrua**. Si ricorda che per le tasse relative all'a.a. 2021/2022 è necessario avere un ISEE con scadenza 31.12.2021. Attestazioni con scadenza diversa saranno scartate in automatico dal sistema e non potranno essere inserite in altro modo.

L'ISEE con scadenza 31/12/2021 non potrà essere più richiesto oltre l'anno in corso.

In questo caso l'ISEE deve essere inviato all'indirizzo email gestione-tasse@unisi.it per un controllo.

SONO UNO STUDENTE STRANIERO: COME SONO DETERMIMATE LE MIE TASSE?

La modalità di determinazione delle tasse per gli studenti stranieri variano con riferimento alla residenza.

Per gli **studenti stranieri residenti all'estero** che, in sede di immatricolazione/iscrizione abbiano negato il consenso all'accesso alla Banca dati INPS, le tasse sono calcolate secondo le modalità previste dall'art. 6, comma 5, del Regolamento Tasse (contributo parametrato ai valori della tassazione massima moltiplicati per un coefficiente determinato in relazione alla cittadinanza dello studente).

Per gli **studenti stranieri residenti in Italia** che, in sede di immatricolazione/iscrizione abbiano prestato il consenso all'accesso alla Banca dati INPS, le tasse sono calcolate con riferimento ai valori ISEE. Qualora non sia disponibile il valore ISEE, la tassazione sarà quella massima.

Ad oggi l'Università di Siena non ha stipulato convenzioni con i CAF del territorio per il rilascio dell'**ISEE parificato** agli studenti con cittadinanza non italiana e per gli studenti italiani residenti all'estero. Tuttavia inviando per email (all'indirizzo gestione-tasse@unisi.it) l'ISEE parificato per il Diritto allo Studio comunque acquisito la tassazione sarà calcolata sulla base delle risultanze di tale documento.

Qualsiasi altro tipo di documentazione (per es. documentazione straniera attestante redditi o situazione patrimoniale) non può essere preso in considerazione ai fini della determinazione della tassazione.

COME POSSO PAGARE LE TASSE?

L'Università di Siena ha aderito al sistema di pagamento denominato **PagoPA**, promosso dall'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui è possibile versare, tramite la Segreteria online, gli importi contrassegnati dal logo PagoPA.

Lo strumento può essere utilizzato in un duplice modo:

- tramite il pulsante *“Paga con PagoPA”* si potrà accedere alla gamma di possibilità disponibili per il pagamento immediato della tassa (Conto corrente, Carta di credito, debito, prepagata o Altre modalità di pagamento).
- tramite il pulsante *“Stampa avviso per PagoPA”* è possibile stampare il documento di avviso di pagamento necessario per effettuare il pagamento differito del debito presso qualsiasi Prestatore di Servizi di Pagamento attivo (sportelli bancari, home banking, SISAL, Lottomatica ecc.).

La notifica del pagamento sarà inviata all'indirizzo e-mail istituzionale (@student.unisi.it). Una volta ricevuta la notifica sarà possibile stampare la quietanza di pagamento.

Si evidenzia che i pagamenti sono normalmente registrati a sistema in tempo reale.

I passaggi della procedura sono illustrati nella pagina web dedicata: www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/tasse/come-pagare-le-tasse

La **Carta del Docente** è una iniziativa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge 107 del 13 luglio 2016 art. 1 comma 121. La Carta, dell'importo nominale massimo di € 500,00 annui, è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali.

La carta può essere utilizzata, tra l'altro, per l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, a corsi post lauream, a master universitari, a singoli insegnamenti inerenti il profilo professionale.

Per i pagamenti tramite Carta del Docente, è necessario generare il buono nella piattaforma *“carta del docente”* e inviarmene la scansione, insieme alla scansione del documento di identità, all'indirizzo email gestione-tasse@unisi.it. Con la carta del docente non è possibile pagare il bollo virtuale e la tassa regionale per il diritto allo studio.

LINK UTILI

- La **Segreteria online** è all'indirizzo <https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do>
- Materiale informativo su **PagoPA** è disponibile all'indirizzo <https://www.pagopa.gov.it/>
- Materiale informativo sulla **Carta del Docente** è disponibile alla Pagina Web del MIUR, all'indirizzo <https://cartadeldocente.istruzione.it/#/> e alla pagina web di Ateneo <https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/carta-del-docente> .

QUANDO DEVO PAGARE LE TASSE?

A norma dell'art. 2, comma 2, del Regolamento Tasse, le rate relative alla contribuzione

dovuta per l'a.a. 2021/2022 hanno le seguenti **scadenze**:

- la prima rata all'atto dell'iscrizione e comunque entro il 2 novembre 2021;
- la seconda rata entro il 20 dicembre 2021;
- la terza rata entro il 28 febbraio 2022;
- la quarta rata entro il 2 maggio 2022.

Come specificato nel Manifesto annuale degli Studi, le iscrizioni al primo anno dei corsi di laurea magistrale non a numero programmato scadono il 20 dicembre 2021, insieme alla 2° rata.

POSSO RATEIZZARE UNA RATA?

Le tasse sono già suddivise in un numero di rate fisse (4) e non sono ulteriormente rateizzabili. In caso di necessità è possibile accedere al Fondo di Solidarietà (vedi oltre il paragrafo *“Quali agevolazioni sono previste sulle tasse?”*).

COME POSSO VERIFICARE LA MIA SITUAZIONE TASSE?

Sulla Segreteria online, alla pagina Segreterie / Pagamenti, ciascuno studente può verificare l'elenco delle tasse, l'anno accademico di riferimento, il loro stato (pagate/non pagate) ed il relativo importo.

In calce alla pagina inoltre, sotto la sezione **“Addebiti non fatturati”**, sono riportate le tasse dovute per l'anno accademico in corso, ma non ancora fatturate (non ancora riscuotibili dall'Ateneo). La fatturazione generalmente avviene un mese prima della scadenza della rata.

LINK UTILI

- La **Segreteria online** è all'indirizzo <https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do>

COSA SUCCEDDE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO?

Ai pagamenti effettuati in ritardo (art. 4 Reg. Tasse) sono applicate le seguenti maggiorazioni (more):

- Euro 10,00, per i pagamenti effettuati entro il 14° giorno successivo a quello di scadenza;
- Euro 25,00, per i pagamenti effettuati tra il 15° e il 21° giorno successivo a quello di scadenza,
- Euro 50,00, per i pagamenti effettuati tra il 22° e il 30° giorno successivo a quello di scadenza
- Euro 100,00, per i pagamenti effettuati a partire dal 31° giorno successivo a quello di

scadenza.

La mora verrà fatturata ed apparirà sulla Segreteria online dopo qualche giorno dal pagamento tardivo della tassa. Sarà possibile pagarla con i mezzi ordinari di pagamento (vedi il paragrafo “*Come posso pagare le tasse?*”)

È possibile richiedere la **mora anticipata** (rispetto al pagamento tardivo), purché sia già maturato il ritardo richiesto per l’applicazione della mora massima (31° giorno successivo a quello di scadenza).

LINK UTILI

- La **Segreteria online** è all’indirizzo <https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do>

QUALI AGEVOLAZIONI SONO PREVISTE SULLE TASSE?

Il Regolamento Tasse prevede provvidenze sulle tasse a favore di:

- studenti con disabilità riconosciuta all’inizio dell’anno accademico e studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità (art. 21 Reg. Tasse);
- studenti che presentano domanda per accedere ai benefici dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (art. 22 Reg. Tasse);
- studenti beneficiari o comunque idonei di borsa di studio dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (art. 22 Reg. Tasse);
- studenti beneficiari di borsa semestrale dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (art. 23 Reg. Tasse);
- studenti borsisti del Governo italiano (art. 25 Reg. Tasse);
- studenti rifugiati politici (art. 26 Reg. Tasse);
- studenti in regime di detenzione (art. 27 Reg. Tasse);
- studenti ultrasessantenni (art. 28, comma 1, Reg. Tasse);
- studenti dipendenti dell’Università degli Studi di Siena in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato da almeno sei mesi alla data d’iscrizione e gli studenti dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese in servizio a tempo indeterminato (art. 28, comma 2, Reg. Tasse);

A favore degli studenti capaci e meritevoli che si trovano in condizioni economiche non favorevoli (art. 29 Reg. Tasse) l’Ateneo invece bandisce annualmente **assegni per attività di tutorato e compensi per attività di collaborazione part-time**.

Già dall’anno accademico 2020-2021 la **fascia di esenzione totale da qualsiasi contributo** è stata estesa a tutti gli studenti con ISEE familiare fino a 22mila euro appartenenti al Gruppo 1¹ di cui all’art. 6, Tab. A, del Regolamento Tasse.

¹ Appartengono al Gruppo 1 gli studenti che:

- sono iscritti da un N. di anni MINORE o UGUALE alla durata normale del corso di studio aumentata di uno;

Tale fascia di esenzione è stata mantenuta anche per l'a.a. 2021/2022.

L'Università degli Studi di Siena, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, costituisce annualmente il **Fondo di solidarietà**, destinato a interventi di sostegno a favore di studenti che versano in situazioni di disagio, anche solo temporanee, adeguatamente documentate. Gli interventi di sostegno, erogati su domanda dell'interessato e deliberati da una apposita Commissione nominata dal Rettore, consistono nell'**esonero parziale o totale dai contributi universitari**.

Possono inoltre accedere al Fondo di Solidarietà:

- gli **studenti con disabilità**, riconosciuta all'inizio dell'anno accademico, compresa tra il 50% e il 65%;
- gli **studenti residenti in zone colpite da eventi sismici e/o da calamità naturali** relativamente alla contribuzione universitaria dovuta per l'anno accademico in cui si è verificato l'evento, ovvero a quella immediatamente successiva, purché l'immobile di residenza dello studente sia stato dichiarato inagibile.

Trattandosi di benefici a valere su contributi universitari, con il Fondo di solidarietà non è possibile stornare il Bollo virtuale e la Tassa regionale per il diritto allo studio, che contributi universitari non sono.

Le modalità di svolgimento delle attività del Fondo sono regolate da un **apposito bando annuale** emanato con apposito Decreto del Rettore e pubblicato sul sito di Ateneo. Il bando può prevedere che il Fondo sia attribuito in uno o più momenti dell'anno accademico, in base ai periodi di scadenza del pagamento delle tasse.

LINK UTILI

- Bandi attività tempo parziale <https://www.unisi.it/didattica/borse-e-incentivi-allo-studio/attivita%3A0-studenti-tempo-parziale>
- Fondo di Solidarietà a.a. 2020/2021 (https://www.unisi.it/albo_pretorio/bandi/studenti_borse/fondo-di-solidarieta%3A0-aa-2020-2021)

HO PRESENTATO DOMANDA DI BORSA DI STUDIO; COME MI DEVO COMPORTRARE?

Il bando delle Borse regionali per l'a.a. 2021/2022 sarà disponibile sul sito dell'Azienda regionale per il Diritto allo studio universitario della Toscana (<https://www.dsu.toscana.it/>) solo verso la metà di Luglio.

Nel frattempo continuiamo alla stesura di queste FAQ sulla base di quanto stabilito dai bandi precedenti. Aggiungeremo le informazioni una volta in possesso del Bando 2021/2022.

-
- in caso di iscrizione al 2°anno HANNO conseguito, entro il 10 agosto del primo anno, almeno 10 CFU;
 - in caso di iscrizione ad anni successivi al 2° HANNO conseguito, nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto 2021, almeno 25 CFU.

Lo studente che ha presentato domanda di borsa al DSU Toscana, deve inserire sulla Segreteria online, in fase di immatricolazione/iscrizione, i dati richiesti dal sistema. Fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva, lo studente sarà temporaneamente esonerato dal pagamento dei contributi universitari dovuti. Dovrà invece necessariamente pagare i € 16,00 di bollo virtuale.

Dopo che il DSU Toscana ha provveduto alla pubblicazione della **graduatoria definitiva** (negli anni passati il 30 novembre), sarà registrato l'esito delle borse e determinata la contribuzione dovuta. La **graduatoria provvisoria** pubblicata dal DSU Toscana (negli anni passati il 30 settembre) non produrrà invece effetti sulla contribuzione universitaria.

Gli studenti vincitori di borse di studio e quelli che risultano comunque **idonei nelle graduatorie sono definitivamente esonerati dal pagamento della contribuzione universitaria** (è comunque dovuto il bollo virtuale):

- la situazione tasse dello studente rimarrà invariata se aveva già ottenuto l'esonero temporaneo di cui sopra (domanda di borsa di studio);
- se invece non ha ottenuto l'esonero temporaneo ed ha pagato la 1° rata delle tasse, se ne ricorrono i requisiti, potrà **richiederne il rimborso**. Il rimborso relativo all'importo dell'eventuale tassa regionale per il diritto allo studio pagata (€ 140,00) andrà invece richiesto al DSU Toscana medesimo (*vedi Come faccio per ottenere il rimborso delle tasse pagate in eccesso?*)

Agli studenti le cui domande di borsa di studio DSU sono state respinte, sono calcolate le tasse con riferimento ai parametri previsti dal Regolamento Tasse:

- la situazione tasse dello studente rimarrà invariata se in precedenza non aveva ottenuto l'esonero temporaneo di cui sopra;
- se invece aveva ottenuto l'esonero temporaneo, il pagamento sarà stabilito sulla segreteria online con scadenza congrua (per lo più, negli anni passati, 20 dicembre 2021).

Qualche giorno dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva da parte del DSU, lo studente è pertanto tenuto ad accedere alla sua Segreteria online per verificare la registrazione della borsa di studio o, in caso contrario, la presenza del bollettino per il pagamento delle prime rate.

LINK UTILI

- Sito DSU Toscana <https://www.dsu.toscana.it/>
- Bando a.a. 2020/2021 <https://www.dsu.toscana.it/servizi/benefici-agli-studenti/bando-a-a-20202021/>
- La Segreteria online è all'indirizzo <https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do>

HO VINTO UNA BORSA SEMESTRALE DSU: QUANTO DEVO PAGARE DI TASSE?

Ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento Tasse, gli studenti che fruiscono delle borse di studio semestrali dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e che hanno terminato gli esami (esclusa la prova finale) entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente, sono esonerati dal pagamento della tassa di ricognizione. Invece gli studenti borsisti semestrali che non hanno terminato gli esami (esclusa la prova finale) entro l'ultimo appello dell'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente sono comunque esonerati dal 50% del pagamento del contributo annuale.

LINK UTILI

- Sito DSU Toscana <https://www.dsu.toscana.it/>

LA MIA BORSA DI STUDIO È STATA REVOCATA: COSA DEVO FARE?

La revoca della borsa di studio viene registrata nella carriera dello studente dall'Ufficio affari generali studenti in seguito alla comunicazione ufficiale dell'Azienda regionale per il diritto allo studio.

L'Ufficio provvederà a comunicare l'avvenuta revoca allo studente sulla sua casella email istituzionale@student.unisi.it e, contestualmente, genererà sulla segreteria online le tasse dovute, con scadenza di 30 giorni dalla comunicazione della revoca da parte del DSU.

COME POSSO SOSPENDERE IL PAGAMENTO DELLE TASSE UNIVERSITARIE?

In realtà si tratta più propriamente della sospensione dell'iscrizione 2021/2022 da parte degli studenti che ritengono di terminare gli esami del proprio piano di studi, senza apportarvi modifiche, ovvero di sostenere l'esame finale di laurea entro il mese di aprile 2022.

Sono condizioni per la sospensione:

- gli studenti iscritti agli ordinamenti previgenti il DM 509/99 e il DM 270/04 (vecchissimo ordinamento) al momento della domanda, devono difettare della sola discussione della tesi/prova finale;
- gli studenti iscritti agli ordinamenti di cui al DM 509/99 e al DM 270/04, alla data della richiesta, devono aver ottenuto tutte le firme di frequenza, se previste dal corso di studio, e difettare di un numero di CFU non superiore a 30, con esclusione di quelli previsti per la prova finale.

Trattandosi di atto relativo alla carriera, la procedura è interamente gestita dall'Ufficio

studenti e didattica competente, sul cui sito è presente il modulo per la presentazione della domanda.

COME POSSO OTTENERE LA RICEVUTA DI UN PAGAMENTO?

Per la dichiarazione dei redditi è necessario rendere autocertificazione delle tasse pagate per anno solare. Sulla Segreteria online (Segreteria / Certificati) è presente un modulo precompilato, a cui è necessario solo apporre data e firma.

L'articolo 40 del D.P.R. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), così come modificato dall'art. 15 della legge 183/2011, prevede infatti che:

- le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori dei pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà);
- sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Se lo studente comunque desidera ottenere una ricevuta o un attestato di pagamento delle tasse universitarie deve rivolgersi all'Ufficio studenti e didattica competente.

COME POSSO OTTENERE UN RIMBORSO DELLE TASSE?

Tutti gli importi versati erroneamente in eccesso saranno regolarizzati con le modalità definite dall'Ateneo. Nelle pagine web della **sezione tasse** saranno dettagliatamente descritte tutte le singole procedure e fattispecie.

Per il momento ci limitiamo a precisare che, per disposizione espressa del Regolamento Tasse, non sono rimborsabili le seguenti voci:

- il Bollo virtuale - *art. 2, comma 4, Reg. tasse*;
- la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - art. 2, comma 4, reg. tasse. L'eventuale rimborso dovrà essere richiesto direttamente all'Azienda Regionale;
- le tasse e i contributi versati prima di richiedere un trasferimento - *art. 11, comma 3, Reg. tasse*;
- le tasse e i contributi pagati da chi abbandona o interrompe per qualsiasi motivo gli studi intrapresi - *art. 13, comma 3, Reg. tasse*;
- il contributo per la partecipazione alle prove di valutazione della preparazione iniziale

- degli studenti - *art. 18, comma 1, Reg. tasse*;
- il contributo per la partecipazione a concorsi per l'accesso a corsi a numero programmato - *art. 18, comma 2, Reg. tasse*;
 - il contributo per il riconoscimento di un titolo accademico straniero - *art. 20, comma 1, Reg. tasse*;
 - il contributo per la valutazione dei titoli accademici stranieri ai fini dell'accesso ai corsi di laurea magistrale effettuata tramite la piattaforma online di Ateneo - *art. 20, comma 3, Reg. tasse*.

A COSA VA INCONTRO CHI RENDE DICHIARAZIONI MENDACI?

L'Università di Siena, in applicazione delle normative vigenti, effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dallo studente e riportate nelle autocertificazioni.

Lo studente che presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire di agevolazioni cui non ha diritto, oltre alle sanzioni previste dalle normative vigenti, è soggetto al pagamento dei contributi universitari al livello massimo previsto per la tipologia di corso di studi di iscrizione e perde il diritto ad ottenere altre agevolazioni per tutta la durata della carriera accademica. Tale studente, inoltre, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto al valore dei servizi indebitamente fruiti e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di falsa autocertificazione.